



Tribunale Ordinario di Marsala

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona dei Magistrati:

Dott. Claudio Antonelli

Presidente

Dott. Francesco Paolo Pizzo

Giudice

Dott.ssa Francescamaria Piruzza

Giudice relatore

riunitosi in camera di consiglio;

sciogliendo la riserva assunta ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 358/2026 R. G., proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso
dall'Avv. Alberto Foggia - pec: avv.albertofoggia@pec.it - per procura in calce all'atto di opposizione a
precetto;

reclamante

contro

[REDACTED] S.r.l. e per essa la mandataria [REDACTED] S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] in forza di procura speciale in calce all'atto di precetto, ed elettivamente
domiciliata presso l'Avv. [REDACTED],
(pec: [REDACTED]);

reclamata

Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del 15.6.2026 emessa dal Tribunale di Marsala di rigetto
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, n. RG



178/26.

FATTO

██████████ ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 15.6.2026, emessa dal Tribunale di Marsala, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, notificato il 29 gennaio 2026 dalla società ██████████. per il tramite della mandataria ██████████ S.p.A., opposto con atto di citazione notificato il 5 febbraio e avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 1.822.656,87, oltre accessori e spese, in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 2 agosto 2005 con la Banca ██████████, per l'importo originario di euro 1.100.000,00, assistito da garanzie ipotecarie prestate da terzi datori.

Ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio, sul rilievo che il giudice avrebbe fondato la decisione su documentazione depositata dalla controparte soltanto successivamente all'udienza cautelare, nell'ambito del giudizio di merito, senza consentire alcuna interlocuzione sul relativo contenuto.

Nel merito il reclamante ha inoltre censurato la valutazione operata dal primo giudice circa l'insussistenza del fumus boni iuris, sostenendo: l'insufficiente dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel perimetro dell'operazione di cartolarizzazione; l'incertezza e illiquidità della pretesa azionata; la necessità di verificare eventuali recuperi già conseguiti nell'ambito delle procedure riguardanti i terzi datori d'ipoteca; l'incidenza di un accollo parziale del debito da parte di altro coobbligato; nonché la rilevanza delle contestazioni concernenti il parametro Euribor e il piano di ammortamento del mutuo. Ha inoltre prospettato la sussistenza del periculum in mora in ragione della natura di società veicolo della creditrice procedente e della dedotta difficoltà di ottenere eventuali restituzioni in caso di successivo accoglimento dell'opposizione.

Si è costituita la reclamata ██████████, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata. La reclamata ha sostenuto la piena utilizzabilità, nella decisione cautelare, della documentazione acquisita nel giudizio di merito già pendente, ha ribadito la propria legittimazione quale cessionaria del credito, richiamando l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la documentazione prodotta a sostegno dell'inclusione del rapporto controverso nell'operazione di cartolarizzazione, ed ha contestato nel merito tutte le censure formulate dall'opponente, deducendone l'infondatezza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il primo motivo di reclamo non può trovare accoglimento nella parte in cui prospetta la nullità dell'ordinanza per asserita violazione del contraddittorio. Il giudizio di reclamo cautelare presenta infatti carattere devolutivo pieno, non limitandosi al controllo della correttezza processuale del provvedimento impugnato, ma investendo il Collegio del riesame dell'intera questione cautelare. In tale contesto il contraddittorio sulle produzioni e sulle allegazioni sopravvenute risulta integralmente assicurato, sicché l'eventuale irregolarità verificatasi nella fase precedente non determina, di per sé sola, l'invalidità dell'ordinanza reclamata, dovendo il Collegio procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti della richiesta sospensione.

2. Tanto chiarito, il reclamo è fondato.

L'ordinanza impugnata è infatti censurabile nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione sulla base della documentazione prodotta dalla sola parte opposta. In particolare, la dichiarazione proveniente dalla società cedente non appare, allo stato, idonea a dimostrare con sufficiente grado di certezza l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione di cessione invocata dalla reclamata. Analogamente, l'elenco dei crediti prodotto in giudizio, risultando privo di data certa e di sottoscrizione, non consente di ricondurre con adeguato grado di affidabilità tale posizione creditoria al contratto di cessione dedotto in giudizio. Né la reclamata ha fornito ulteriori elementi probatori idonei a superare le specifiche contestazioni formulate dalla reclamante sul punto.

In punto di diritto, occorre rammentare che per la Suprema Corte di Cassazione *“Il soggetto che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, e che intenda proporre o resistere ad un'impugnazione in tale qualità, deve non solo allegare ma anche provare la propria titolarità del rapporto controverso, mediante dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione (anche in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB); la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, o la sua riproduzione in copia non autentica, non è di per sé sufficiente, ove il debitore contesti specificamente la cessione. In difetto di tale prova, il controricorso e l'intervento del preteso cessionario sono inammissibili”* (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/06/2026, n. 21778).

Tale orientamento è confermato anche dalla Cassazione con la pronuncia del 23/02/2026, n. 4097 secondo cui: *“L'estratto della Gazzetta Ufficiale attestante una cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B. non è, di per sé solo, sufficiente a dimostrare in giudizio la titolarità di uno specifico credito in capo al cessionario, essendo*



necessaria anche la produzione, nei termini di legge, del contratto di cessione”.

3. Anche il periculum in mora deve ritenersi sussistente. In difetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto, la reclamante sarebbe infatti esposta all'avvio dell'esecuzione forzata per un importo particolarmente rilevante, pari ad euro 1.822.656,87. Per contro, la natura di società veicolo della reclamata, unitamente all'esiguità del capitale sociale risultante dagli atti e alla disciplina della segregazione patrimoniale propria delle operazioni di cartolarizzazione, non offre adeguate garanzie circa la concreta possibilità di ottenere la restituzione delle somme eventualmente rimosse nell'ipotesi di successivo accoglimento dell'opposizione di merito. Ne deriva la sussistenza di un pregiudizio grave e difficilmente reversibile, tale da giustificare la concessione della tutela invocata.

Ne consegue che il reclamo proposto deve essere accolto e riformata l'ordinanza impugnata con accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, odierna reclamante, nel giudizio di opposizione a precetto da quest'ultima introdotto nella causa recante RG. n. 178/2026

4. Trattandosi di cautelare in corso di causa, le spese della presente fase di reclamo verranno regolate all'esito della definizione nel merito del giudizio di opposizione a precetto.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale sul reclamo proposto tra le parti in epigrafe così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza impugnata, sospende l'efficacia esecutiva del titolo, posto a base del precetto opposto nell'ambito del giudizio RG. n. 178/2026;
- spese al merito;

Si comunichi.

Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 21/07/2026

Il Giudice rel.

Dott.ssa Francescamaria Piruzza

Il Presidente

Dott. Claudio Antonelli

